

RELAZIONE SUI CONTRIBUTI PERVENUTI IN SEDE DI V.A.S.
PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI DI CHIOGGIA

Parere espresso con prot. 6052 del 17.04.2019 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna.

Lettera a)

Relativamente ai perimetri utilizzati nel presente Piano Particolareggiato, si chiarisce che sono quelli riportati nel PRG approvato e vigente e, quindi, nella definitiva formulazione licenziata dalla Regione Veneto, titolare sia della redazione della L.R. 80/'80, che del PALAV. Le individuazioni regionali richiamate, hanno sempre costituito un riferimento imprescindibile, ma non immutabile per previsione degli stessi strumenti regionali, che demandano ad approfondimenti puntuali le eventuali estensioni o riduzioni. Per il caso in esame, infatti, gli approfondimenti analitici eseguiti in sede di Variante generale al PRG, hanno consentito di stabilire qualche modifica conseguente al riscontro effettivo dello stato di fatto. In particolare, le modifiche più significative hanno riguardato il piccolo centro di Cà Bianca, non confermato nel PRG per l'assenza di qualsiasi valore storico o semplicemente testimoniale, riconosciuto unicamente nel singolo edificio della Chiesa. L'altro esempio che si propone riguarda il lato più a sud del Centro Storico di Sottomarina, che risulta spostato leggermente più a nord, in quanto erano stati inglobati dei condomini di recente edificazione.

Il Piano Particolareggiato, quindi, ha sviluppato l'analisi e la progettualità sui limiti individuati dal PRG e non poteva che essere così, essendo in attuazione dello stesso PRG e non volendo produrre variante urbanistica.

Si aggiunge che nel caso della frazione di Cà Bianca, la delimitazione prevista dalla L.R. 80/'80 è incorsa in un errore per aver allineato i fogli catastali (che si separano proprio nei pressi del piccolo centro) con scale diverse, errore che non ha inciso nella scelta operata dalla Regione Veneto in sede di approvazione del PRG, ma che evidenzia solamente la necessità che le individuazioni a scala più ampia debbano essere approfondite in sede puntuale.

Lettera b)

Sulle interessanti segnalazioni della Soprintendenza di infrastrutture storiche presenti nel nostro ricco territorio, in questa sede si ribadisce che il Piano Particolareggiato è attuativo di una previsione di PRG e non produce variante allo stesso. Pertanto, non poteva questo Piano inserire previsioni su *via Popilia*, oppure sulla SS. Romea, o ancora sui Murazzi, in quanto non ricompresi dal PRG come centri storici. Si tratta, quindi, di suggerimenti che più opportunamente verranno considerati nell'adeguamento della pianificazione generale comunale con il futuro PAT e PI.

Lettera c)

In merito alla concentrazione di beni culturali vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, si precisa che sulla stessa il Comune non esercita alcuna competenza, ma che si tratta di previsioni normative con attività prevalenti proprio delle Soprintendenze. Per gli enti pubblici vige un principio generale di efficienza della propria azione, che "costringe" ogni amministrazione ad attivare procedimenti corrispondenti alle proprie sfere di competenza e commisurate proporzionalmente ai risultati della propria azione amministrativa. In sintesi, si fa presente che il Comune non può essere genericamente chiamato a svolgere indagini e censimenti, se non finalizzati ad un obiettivo che rientra nella propria attività amministrativa. Con altre parole, non si può chiedere di svolgere un'attività solo perché ha un interesse filantropico, ma le attività devono tradursi sempre in azioni di pianificazione e gestione, cosa che il Comune non può fare per gli immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004.

Con riferimento agli "elementi decorativi" di cui all'art. 11, lett. a) del D.Lgs 42/2004 si potrà procedere, in sede di adeguamento del Piano al voto della Commissione Regionale VAS, ad

integrare l'articolo delle NTA dedicato al tema, integrazione che non modifica i contenuti del Piano stesso.

Lettera d)

Si concorda con il contributo espresso dalla Soprintendenza, proponendo alla Commissione Regionale VAS l'integrazione del testo normativo del Piano da effettuare in sede di adeguamento del Piano, con la previsione di una comunicazione obbligatoria preventiva da parte dei professionisti e imprese che programmano interventi di scavo uguale o superiore ai cm 60 dal piano di calpestio per il Centro Storico di Chioggia e per scavo uguali o superiori ai cm 100 per gli altri centri storici.

Nel dare seguito al contributo relativo all'esecuzione di opere pubbliche da parte del Comune di Chioggia, l'intero testo del Parere di Competenza della Soprintendenza di Venezia è stato trasmesso al Settore Lavori Pubblici comunale.

Lettera g)

Il piano non individua o definisce azioni per la realizzazione di assi commerciali, limitandosi a proporre delle "suggerzioni", più per promuovere un "atteggiamento", che per indicare una procedura. Infatti, in relazione al tema delle destinazioni d'uso, il piano conferma la possibilità del cambio di destinazione d'uso del piano terra, poiché già ammesso dalla vigente normativa e piani urbanistici. Lo strumento in oggetto, tuttavia, va ad assoggettare a maggiore approfondimento analitico, nonché a maggiore attenzione progettuale, le opere fisiche eventualmente necessarie per i cambi d'uso, nell'ottica garantire la qualità degli spazi e la tutela degli edifici. Soprattutto, il Piano non ha competenza in relazione alla distribuzione e gestione del commercio ambulante che si relaziona con tutte altre normative regionali.

In relazione al tema della sosta, lo studio condotto in sede di VAS ha verificato come siano chiaramente identificati nell'intorno dei centri storici di Chioggia e Sottomarina gli spazi che possono soddisfare la sosta dei veicoli. Inoltre, prossimi interventi di regolamentazione e gestione della mobilità e spazi di sosta, come la Zona a Traffico Limitato, potranno consentire di giungere ad un maggiore rispetto dei valori locali, riducendo la presenza di mezzi a motore all'interno delle aree più sensibili.

Parere espresso da ARPAV ricevuto con prot. 20312 del 11.04.2019

Matrice atmosfera

Si premette che il piano, come esplicitato nel Rapporto Ambientale, non ha carattere prescrittivo o valore progettuale per gli aspetti viabilistici e della mobilità, ma indica attenzioni e possibili azioni che possono comportare riorganizzazione degli spazi carrabili e aree di sosta. Pertanto, tali indicatori non sono strettamente connessi ad azioni di piano.

Nella consapevolezza di attuare comunque una gestione più attenta agli aspetti ambientali, la richiesta di ARPAV può essere fatta propria all'interno della procedura VAS in oggetto, fermo restando quanto già indicato all'interno del Rapporto Ambientale, dove si evidenzia come il piano di monitoraggio riferito al PP CS debba essere ricompreso e integrato con il Piano di Monitoraggio del redigendo PAT per le componenti di più ampio respiro e attinenti a effetti complessivi.

Inquinamento acustico

In riferimento agli aspetti connessi alla modifica del sistema viabilistico e conseguenti variazioni del clima acustico si ribadisce quanto sopra indicato.

La situazione acustica in essere assunta dalla valutazione, è quella definita dalla vigente zonizzazione acustica, che detta limiti alle emissioni rumorose, e che permane anche in attuazione del piano in oggetto, dal momento che il PP CS non determina variazioni alle destinazioni urbanistiche delle aree.

In riferimento agli aspetti puntuali di possibili alterazioni dovute alle azioni di piano, si ricorda come lo strumento agisca all'interno delle aree urbane, con specifica classe acustica. Tutte le attività inserite all'interno delle aree dei Centri Storici devono necessariamente essere coerenti con la destinazione urbanistica degli spazi e quindi avere destinazioni compatibili con la residenza. Il piano non prevede deroghe, non avendo, tra l'altro, questa competenza.

Le possibili alterazioni sono legate alle lavorazioni condotte in fase di cantiere, come indicato nel Rapporto Ambientale, data la natura del piano, che, si ribadisce, è un piano di gestione e indirizzo delle migliori modalità di recupero del patrimonio esistente e non di trasformazione urbana. In tal senso deve farsi riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa riferita alle deroghe.

In riferimento al monitoraggio, ribadendo come le attività dovranno rispettare i limiti già previsti dalla normativa esistente, la verifica dei limiti potrà essere opportunamente integrata all'interno del monitoraggio del PAT o dagli aggiornamenti del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Suolo/sottosuolo

Il Rapporto Ambientale riporta a pag.35 la classificazione dei suoli messa a disposizione da ARPAV in scala 1:50.000, all'interno del sito stesso di ARPAV, e vengono quindi analizzate le carte geologiche e geomorfologiche del PTCP di Venezia, quali analisi e approfondimenti dalle cartografie di scala maggiore.

In riferimento al consumo di suolo si evidenzia come il piano agisca all'interno del tessuto urbano consolidato e in modo specifico delle aree storiche. Non si prevedono pertanto interventi che vadano a consumare nuovo suolo o alterino la destinazione d'uso e le funzionalità ambientali dello stesso.

Anche in relazione all'intervento di San Francesco, si evidenzia come si tratti di una strategia di recupero di spazi urbani già edificati e pienamente inseriti del tessuto urbano storico.

La significatività della valutazione della componente non può pertanto essere connessa alla verifica del consumo di suolo o incremento di impermeabilizzazione, poiché si tratta di effetti non pertinenti con il piano in oggetto.

Il rispetto della normativa su terre e rocce da scavo, la stessa non viene derogata dal piano in oggetto.

Chioggia 5 luglio 2019

Il Dirigente
Dott. Gianni Favaretto
(firmato digitalmente)